



Bando per l'erogazione di contributi finanziari a supporto della digitalizzazione e della transizione verso "Impresa 4.0" delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova Anno 2022

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova - di seguito Camera di commercio, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando per l'erogazione di contributi finanziari a supporto della digitalizzazione e della transizione verso "Impresa 4.0" delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova Anno 2021" si propone di:
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Padova, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - implementare nuovi modelli organizzativi, mediante l'adozione di strumenti e sistemi tecnologici, che aumentino la produttività e il grado di digitalizzazione delle imprese;

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, progetti/interventi di digitalizzazione e innovazione realizzati da singole imprese.
2. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco seguente, inclusa la pianificazione e progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 1. robotica avanzata e collaborativa;
 2. interfaccia uomo-macchina;
 3. manifattura additiva e stampa 3D;
 4. prototipazione rapida;
 5. internet delle cose e delle macchine;
 6. cloud, fog e quantum computing;
 7. **cyber security e business continuity;**
 8. big data e analytics;
 9. intelligenza artificiale;
 10. blockchain;
 11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 12. simulazione e sistemi cyberfisici;
 13. integrazione verticale e orizzontale (comprese consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali finalizzate all'analisi e all'attestazione dell'interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali) ;
 14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
 15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le

¹ I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.



- tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, software gestionale per l'automazione del magazzino, software per l'integrazione tecnologica della produzione, etc);
16. sistemi per la formazione online e a distanza (realizzazione o acquisto piattaforme, licenze per il loro utilizzo, sistemi audio/video per la fornitura di unità didattiche online);
 17. e-commerce: realizzazione di piattaforme/sistemi di e-commerce (nb: il sito web deve essere attivo e l'intervento completato), anche realizzazione di sistemi di e-commerce su piattaforme di soggetti terzi;
 18. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 19. tecnologie per l'in-store customer experience;
 20. interventi volti a migliorare il posizionamento organico nei motori di ricerca (es. SEO, SEM);
 21. spese sostenute per creazione, rifacimento (allineati alle ultime tecnologie disponibili, con funzionalità integrate, e maggiore accessibilità per gli utenti, non vetrine statiche, non mero restyling grafico) o ottimizzazione del sito web (nb: il sito web deve essere attivo e l'intervento completato) al fine di migliorarne il posizionamento nei risultati organici dei motori di ricerca (es. Google, Bing).

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, TIPOLOGIA DI BANDO, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 600.000,00.
2. Il bando prevede due fasi: 1°) invio della domanda di contributo (**Allegato A, Allegato B (eventuale), report di self-assessment**; 2°) successivamente invio della documentazione di rendicontazione/domanda di erogazione del contributo (**Allegato B (eventuale), Allegato C, Allegato D, Allegato E (eventuale) e ulteriore documentazione prevista dall'art. 13**).
3. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
4. Il contributo è di € 2.000,00 su una spesa minima di € 4.000,00, al netto dell'IVA. Non è previsto un limite massimo per i costi sostenuti dall'impresa. Il contributo viene erogato al raggiungimento dell'investimento minimo sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. Le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare in sede di rendicontazione l'avvenuto pagamento delle spese, ammissibili ai sensi del bando, presentando le fatture quietanzate.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 che si sommano al contributo spettante nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'art. 9
6. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi di esenzione.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - a. incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - b. chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;**
 - c. prorogare i termini della presentazione delle domande;
 - d. riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
 - e. creare una lista d'attesa di imprese ammesse ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse stanziare, nella misura massima di **30 (trenta)** imprese.
8. Di tali variazioni verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito camerale www.pd.camcom.it.

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori **che, alla data di presentazione della domanda presentino i seguenti requisiti:**
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locale nella circoscrizione della Camera di Commercio di Padova
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) non si trovino in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁴. Sono tuttavia ammissibili alle agevolazioni le micro e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 purché al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
 - e) non abbiano ottenuto la concessione di contributo per il medesimo "Bando per l'erogazione di contributi finanziari a supporto della digitalizzazione e della transizione verso "Impresa 4.0 delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova Anno 2021" emesso dalla Camera di commercio di Padova per l'annualità 2021.
 - f) non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio, ad eccezione delle società di servizi delle Associazioni imprenditoriali, in quanto l'eventuale incarico è svolto in rappresentanza della generalità delle imprese (cfr. Legge 190/2012).

I requisiti di cui al comma precedente, lettere a), b), c), d), f), dovranno essere posseduti dall'impresa fino al momento dell'erogazione, **pena la revoca del contributo.**

2 . Alla data della presentazione della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese:

- g) dovranno risultare **in regola con il pagamento del diritto annuale**. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di **10 giorni di calendario** dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo; saranno considerate comunque ammissibili domande di contributo inviate da imprese che presentino irregolarità nel versamento del diritto annuale a seguito di errori materiali di calcolo o errati arrotondamenti con differenze di pochi centesimi o euro negli ultimi 10 anni (termine di prescrizione del diritto annuale). Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando di contributo saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico finalizzato all'emissione dei ruoli esattoriali.
- h) dovranno aver assolto gli **obblighi contributivi** e essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;. la liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva, attestata da D.U.R.C. regolare acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio);

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.



- i) non dovranno avere **forniture in essere con la Camera di commercio** di Padova ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁵, pena la mancata liquidazione del contributo;

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

1. I contributi sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico, salvo nel caso in cui autonomamente l'impresa si accorga di aver commesso degli errori e reinvii, entro i termini previsti dal bando, la domanda correttamente; in questo caso sarà presa in considerazione l'ultima domanda inviata correttamente e sarà esclusa quella incompleta, anche se inviata prima in ordine cronologico. In caso di rinvio della pratica l'impresa dovrà darne contestuale comunicazione alla Camera di Commercio via PEC all'indirizzo **promozione@pd.legalmail.camcom.it**, richiedendo che venga presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda inviata correttamente.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI STRUMENTALI E SERVIZI, CONSULENZE E FORMAZIONE

1. I fornitori di beni e/o di servizi **non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti**. Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
2. Ai fini del presente bando, i fornitori di beni strumentali e servizi, consulenze e formazione ammissibili di cui all'art. 7, devono essere iscritti al Registro delle Imprese, se tenuti ai sensi delle norme vigenti. **NB: L'attività risultante dalla visura camerale deve essere coerente con la prestazione realizzata.**

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi **per i servizi di consulenza** di uno o più fornitori tra i seguenti:

1. Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
2. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
3. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
4. centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/>;

⁵ "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."



5. start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
6. Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere, consultabile all'indirizzo web:
<https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>;
7. **ulteriori fornitori** a condizione che:
 - a. essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio (2019, 2020 e 2021 e nell'anno in corso) almeno tre attività, a favore di clienti diversi, **per servizi di consulenza** alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2. **Il fornitore** è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria (**Allegato E**)
 - b. la loro attività sia coerente con la prestazione realizzata (per i fornitori iscritti al Registro delle imprese e per i soggetti REA sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale).
8. **Relativamente ai soli servizi di formazione**, l'impresa **dovrà avvalersi esclusivamente di agenzie formative accreditate dalle Regioni**, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori, **salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1.**

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni strumentali e servizi di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. a) **Sono ammissibili le spese per acquisto di servizi di consulenza e formazione**, finalizzati alla progettazione/pianificazione e/o introduzione e/o all'apprendimento e/o all'integrazione di una o più **tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente Bando**; le attività formative e di consulenza devono essere svolte nel corso dell'anno 2022. **NB: la formazione strettamente propedeutica all'attivazione o implementazione di una nuova tecnologia/macchinario digitalmente integrato, nonché per l'utilizzo di software/piattaforme, erogata dal fornitore del bene o del servizio, compresi i software back-end per la gestione di siti web, non viene considerata quale servizio di formazione a sé stante ai sensi del presente bando, ma è ammissibile quale spesa accessoria all'acquisto del bene o del servizio a cui la medesima si riferisce. In tal caso non si applicano le norme di cui all'art. 13, comma 4, punto 7;**
b) **Sono ammissibili le spese per acquisto di beni strumentali e servizi, relativi alle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando**; trattandosi di un bando per il supporto ad interventi di digitalizzazione, sono ammissibili i beni/attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato/integrato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo o di parte di esso. In tal caso, ferma restando l'ammissibilità complessiva del costo del bene, il titolo di spesa deve contenere l'indicazione della componente di costo relativa al software. In caso il costo del software sia ricompreso nel costo complessivo del bene, l'impresa dovrà produrre apposita relazione/documentazione tecnica da cui risulti la componente digitale del bene;
c) Si considerano ammissibili i costi sostenuti nel 2022 per le licenze d'uso, abbonamenti, canoni periodici limitatamente all'utilizzo di tecnologie di cui all'art.2 comma 2, anche per l'accesso a piattaforme per la formazione online e a distanza;
c) **gli acquisti di beni e servizi, gli interventi formativi, le consulenze devono essere realizzate solo nel corso del 2022 (quindi non sono ammissibili fatture 2022 relative ad interventi realizzati nel 2021).**

2. **Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:**



- a) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - b) trasporto, vitto e alloggio;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - e) abbonamenti per canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici, investimenti tramite leasing e alte forme assimilabili al contratto di locazione;
 - f) gli investimenti in beni usati;
 - g) servizio di assistenza per manutenzione gestionali, piattaforme, softwares già acquistati in precedenza;
 - h) voci di spesa relative a redazione testi, traduzione dei testi e servizi fotografici;
 - i) spese sostenute per la pianificazione ed implementazione di strategie di marketing digitale;
 - j) campagne di promozione su motori di ricerca, piattaforme social e marketplace;
 - k) spese sostenute per realizzare delle campagne di advertising anche su piattaforme social e/o marketplace;
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quale tipologia e a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, del presente Bando, si riferisce la spesa.
4. **Periodi di ammissibilità delle spese: i contributi di cui al presente bando sono concessi per interventi realizzati e spese fatturate a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 31.12.2022 e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione (data ultima 03 febbraio 2023)**
5. Per quietanza si intende copia dei documenti bancari attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice, mentre saranno accettati pagamenti con carta di credito solo se accompagnati da estratti conto intestati all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito stesso;
6. Se una fattura (o altro documento di spesa) è emessa fuori dall'arco temporale sopra indicato, verrà esclusa dalle spese ammissibili anche se il relativo pagamento è effettuato nei termini; se un pagamento è effettuato fuori dall'arco temporale sopra indicato, la spesa a cui si riferisce verrà esclusa dalle spese ammissibili anche se la relativa fattura (o altro documento di spesa) è emessa nei termini. Non saranno presi in considerazione né documenti di spesa emessi a titolo di acconto/anticipo, né pagamenti effettuati a titolo di acconto/anticipo, fuori dai termini sopra indicati, anche se pertinenti all'investimento oggetto del contributo.
7. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE

1. La spesa sostenuta dovrà essere comprovata da idonei **documenti giustificativi** (fatture elettroniche, ricevute) **intestati al beneficiario**. I documenti prodotti dovranno essere leggibili e chiari. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato **esclusivamente** tramite: bonifico bancario che riporti **esito della transazione (bonifico pagato, eseguito, non mero ordine di bonifico)** tramite codice CRO/TRN o similari, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità e che dovranno essere **allegati alla** documentazione di **RENDICONTAZIONE**, per dimostrare l'avvenuto pagamento nel periodo di ammissibilità delle spese di cui al comma 4. E' necessario che il pagamento sia eseguito entro i termini previsti dal bando e non semplicemente ordinato entro i termini e pagato successivamente. Non sarà ammessa a contributo la spesa il cui pagamento è stato effettuato per compensazione. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della domanda. In caso di pagamento



con assegno è da compilare l'apposita sezione del Modello di RENDICONTAZIONE - **Allegato C.**

2. **in sede di RENDICONTAZIONE** è richiesto l'invio di **fatture elettroniche in formato xml e in formato di "cortesia"**. In mancanza di fatture elettroniche l'impresa dovrà rendere apposita dichiarazione esplicativa delle motivazioni per cui mancano e allegare le fatture stesse nel formato disponibile.
3. Le fatture devono essere redatte in euro e in lingua italiana ed esporre con chiarezza le singole voci di costo o essere accompagnate da apposita traduzione.
4. Eventuali documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati, da dichiarazione del controvalore in euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale.
5. Eventuali documenti fiscali/fatture redatte non in lingua italiana dovranno essere accompagnate da apposita traduzione da cui si evinca chiaramente l'oggetto dell'acquisto.
6. Non saranno ammesse autofatture.
7. **NB:** La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente Bando (e dell'elenco di cui all'art. 2, comma 2) dovrà essere evidenziata, **a pena di inammissibilità della spesa**, dalle causali delle fatture. **Dalla causale delle fatture dovrà essere chiaramente identificabile l'oggetto dell'acquisto.** In caso l'oggetto dell'acquisto non sia chiaramente identificabile dalla causale della fattura, l'impresa dovrà **produrre apposita dichiarazione del fornitore** esplicativa dell'oggetto dell'acquisto o, in caso di oggettiva impossibilità di produrre quest'ultima (acquisti tramite e-commerce), **una propria dichiarazione sostitutiva** e ogni documento utile ad identificare chiaramente l'oggetto dell'acquisto. **NB: L'indicazione nella causale di acquisto di semplici codici prodotto o semplici sigle non immediatamente identificabili non è ritenuta causale parlante e deve essere esplicitata con apposita dichiarazione o allegazione di documentazione esplicativa (relazioni tecniche, depliant, ecc).**

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime *de minimis* ai sensi del Regolamento n. 1407/2013. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁶ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

4. La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nell'esercizio corrente e nei due precedenti la data della domanda. **Si raccomanda la verifica di tali contributi accedendo al sito del registro nazionale aiuti di stato:**

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

ARTICOLO 10 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali altri contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art 107 del TFUE (es: credito d'imposta di valenza generale), purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili.
4. L'impresa dovrà comunque evitare sovracompensozioni sugli stessi costi ammissibili (stesse fatture) e dovrà dichiarare che il contributo camerale sommato a eventuali altri benefici pubblici non eccede il 100% dei costi ammissibili.

ARTICOLO 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco⁷ di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 10:00 del 30/06/2022 alle ore 19:00 del 08/07/2022**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

per l'invio telematico è necessario:

- registrarsi gratuitamente ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it, area utente, registrati;
- **dopo 48 ore lavorative** si riceverà e-mail con le **credenziali** per l'accesso;
- collegarsi al sito www.registroimprese.it;
- compilare il **Modello Base** della domanda, seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Altri adempimenti camerale, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
- procedere con la funzione "Nuova" che permette di creare la pratica telematica;
- procedere con la funzione "Allega" che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori (firmati digitalmente, mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi del Titolare/Legale rappresentante/Procuratore specifico) previsti dal bando di concorso;

⁷ Le informazioni relative al sistema Telemaco sono disponibili al seguente [link](#)



2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Modello di procura (Allegato B)** per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.pd.camcom.it), sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario); in sostituzione della firma autografa è altresì possibile la sottoscrizione mediante firma digitale, valida, del titolare/legale rappresentante, unitamente a quella dell'intermediario.
 - copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, qualora il modello di procura sia firmato in forma autografa.
3. Alla pratica telematica di **DOMANDA DI CONTRIBUTO** dovrà essere allegata la seguente documentazione:

INVIO DIRETTO da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in possesso della firma digitale	INVIO TRAMITE INTERMEDIARIO con procura speciale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente
<p>1) MODELLO BASE generato dal sistema e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa; NB: il mancato invio del Modello base comporta l'esclusione dalla presente procedura di assegnazione contributo</p>	<p>1) MODELLO BASE generato dal sistema e firmato digitalmente dal soggetto delegato/intermediario; NB: il mancato invio del Modello base comporta l'esclusione dalla presente procedura di assegnazione contributo</p>
<p>2) MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Allegato A) in formato pdf, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa. NB: il mancato invio del Modello di domanda comporta l'esclusione dalla presente procedura di assegnazione contributo</p>	<p>2) MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Allegato A) in formato pdf: -sottoscritto con firma autografa (o digitale) del titolare/rappresentante legale dell'impresa - firmato digitalmente dal soggetto delegato/intermediario NB: il mancato invio del Modello di domanda comporta l'esclusione dalla presente procedura di assegnazione contributo</p>
<p>3) Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0"(il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/gli-strumenti-assessment-imprese e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment) guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA</p>	<p>3) Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0"(il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/gli-strumenti-assessment-imprese e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment) guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA</p>
	<p>4) MODELLO DI PROCURA SPECIALE</p>



	(Allegato B) scansionato in formato pdf e sottoscritto con firma autografa (o digitale) del titolare/ rappresentante legale dell'impresa nella Sezione dichiarativa e firma digitale del soggetto intermediario;
	5) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità e scansionato in formato pdf del titolare/legale rappresentante dell'impresa in caso di firma autografa dello stesso

4. **L'impresa richiedente il contributo elegge a proprio domicilio ai fini della presente procedura l'indirizzo PEC dichiarato al Registro delle Imprese al quale verranno pertanto inoltrate tutte le comunicazioni formali successive all'invio della domanda.**
5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
6. **Casi di esclusione automatica:** sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:
 - mancanza del Modello BASE (modello informatico generato dalla piattaforma);
 - mancanza del Modello di domanda Allegato A;
 - modello di domanda, Allegato A, completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato dal titolare legale rappresentante e/o intermediario;
 - domanda presentata da impresa inattiva o che ha in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - domanda presentata fuori dai termini previsti;
 - domanda inviata tramite sportelli telematici riferiti ad altri bandi camerali.
 - domanda presentata più volte dalla stessa impresa (viene considerata solo la prima pervenuta in ordine cronologico, salvo quanto previsto dall'art. 5)
7. Con risposta a interpello n. 907-1730/2020, in data 22/02/2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, comunica che l'imposta di bollo non è dovuta per le istanze di partecipazione ai bandi camerali per l'erogazione di sussidi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Tariffa Allegato A e dell'art. 8, comma 3 della Tariffa Allegato B al D.P.R. 642/1972.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE CONTRIBUTO

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della pratica telematica, attestato dalla data e orario di presentazione e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'istruttoria si concluderà con l'adozione di uno o più provvedimenti dirigenziali di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivati, **entro il 03.10.2022.**



Il provvedimento disporrà la concessione o il diniego del contributo per ciascuna delle domande pervenute, diniego che potrà avvenire per mancato superamento dell'istruttoria formale/tecnica o per esaurimento delle risorse disponibili.

Al fine della migliore utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusione dall'erogazione, ecc., potranno essere ammesse a beneficio ulteriori domande, inizialmente ammesse ma non finanziabili per esaurimento fondi, **nel numero massimo di 30 unità**, seguendo l'ordine previsto dalle graduatorie, a condizione che abbiano realizzato il progetto previsto nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Bando.

In ossequio al principio di economicità dell'azione pubblica, ove alla scadenza prevista per la formazione della graduatoria degli assegnatari del contributo, le risorse fossero esaurite non si procederà ad ulteriori istruttorie per le domande che (oltre alle prime 30 domande ammesse ma non finanziabili), risulterebbero comunque non finanziabili per carenza di risorse.

I provvedimenti dirigenziali prevederanno l'approvazione:

- dell'elenco delle domande ammesse e finanziabili fino ad esaurimento delle risorse stanziare, oggetto di concessione di contributo;
- dell'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse stanziare (eventualmente nel numero di 30 oltre a quelle ammesse e finanziabili), possibili beneficiarie in caso di scorrimento della graduatoria;

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo PEC dichiarato al Registro delle Imprese.

Gli elenchi delle imprese ammesse e finanziabili e delle prime 30 imprese ammesse e non finanziabili, approvati con provvedimento dirigenziale, saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente camerale www.pd.camcom.it entro i 5 giorni successivi alla data di adozione del medesimo.

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.**

13 - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria di concessione e la conclusione con esito positivo della relativa istruttoria. Sul sito internet camerale www.pd.camcom.it, nella pagina dedicata al Bando, sono fornite le istruzioni operative **per la trasmissione telematica della rendicontazione.**

2. La rendicontazione può essere presentata esclusivamente in via telematica, **a partire dalle ore 10.00 del 04/10/2022 ed entro e non oltre le 19.00 del 03/02/2023** con firma digitale, attraverso lo sportello Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (completamente gratuito), pena la decadenza dal contributo.

3. La rendicontazione va effettuata in una unica tranche, poiché non sono ammessi anticipi e saldi: eventuali ulteriori invii di documentazione, dopo la liquidazione del contributo, non saranno presi in



considerazione anche se effettuati entro i termini di rendicontazione. È ammesso un ulteriore invio di rendicontazione, entro i termini previsti dal bando, solo se l'impresa si accorge autonomamente, prima che venga effettuata la liquidazione del contributo da parte dell'ufficio competente, di aver erroneamente omesso parte della rendicontazione. In tal caso l'impresa deve darne contestuale comunicazione motivando il secondo invio alla Camera di commercio tramite l'invio di una PEC all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it.

4. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

INVIO DIRETTO da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in possesso della firma digitale	INVIO TRAMITE INTERMEDIARIO con procura speciale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente
1) MODELLO RENDICONTAZIONE Allegato C dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa	1) MODELLO RENDICONTAZIONE Allegato C dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa
2) RIEPILOGO ELENCO FATTURE/DOCUMENTI FISCALI/QUIETANZE prodotti a giustificazione delle spese sostenute mediante compilazione del modello Allegato D	2) RIEPILOGO ELENCO FATTURE/DOCUMENTI FISCALI/QUIETANZE prodotti a giustificazione delle spese sostenute mediante compilazione del modello Allegato D
3) FATTURE ELETTRONICHE D'ACQUISTO (SIA IN FORMATO XML CHE IN FORMATO DI "CORTESIA") (N.B. dalla causale della fattura si deve evincere in modo chiaro la coerenza dell'acquisto con almeno una delle tecnologie di cui all'art.2 comma 2; in alternativa la fattura dev'essere corredata, a pena di inammissibilità , da dichiarazione illustrativa ed esplicativa del fornitore). NB: documenti fiscali emessi non in lingua italiana devono essere accompagnati da apposita traduzione. Documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati da dichiarazione del controvalore in euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale. (non saranno ammesse autofatture).	3) FATTURE ELETTRONICHE D'ACQUISTO (SIA IN FORMATO XML CHE IN FORMATO DI "CORTESIA") (N.B. dalla causale della fattura si deve evincere in modo chiaro la coerenza dell'acquisto con almeno una delle tecnologie di cui all'art.2 comma 2; in alternativa la fattura dev'essere corredata, a pena di inammissibilità , da dichiarazione illustrativa ed esplicativa del fornitore). NB: documenti fiscali emessi non in lingua italiana devono essere accompagnati da apposita traduzione. Documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati da dichiarazione del controvalore in euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale. (non saranno ammesse autofatture).
4) DOCUMENTI COMPROVANTI L'AVVENUTO PAGAMENTO: bonifico bancario che riporti esito della	4) DOCUMENTI COMPROVANTI L'AVVENUTO PAGAMENTO: bonifico bancario che riporti esito della



<p>transazione (PAGATO, ESEGUITO, PRESENZA DI CODICE CRO/TNR o similari, NON semplice disposizione di bonifico), estratto conto carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità e che dovranno essere allegati alla rendicontazione, per dimostrare l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il pagamento della spesa sostenuta sia stato effettuato a mezzo assegno, dovrà essere allegato estratto conto da cui risulti il pagamento e relativa copia assegno o matrice, dovrà essere altresì compilata l'apposita sezione del Modulo "Rendicontazione" Allegato C</p>	<p>transazione (PAGATO, ESEGUITO, PRESENZA DI CODICE CRO/TNR o similari, NON semplice disposizione di bonifico), estratto conto carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità e che dovranno essere allegati alla rendicontazione, per dimostrare l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il pagamento della spesa sostenuta sia stato effettuato a mezzo assegno, dovrà essere allegato estratto conto da cui risulti il pagamento e relativa copia assegno o matrice, dovrà essere altresì compilata l'apposita sezione del Modulo "Rendicontazione" Allegato C</p>
<p>5) Modello ULTERIORI FORNITORI art. 6 comma 7 (Allegato E), da compilare e sottoscrivere digitalmente da parte del fornitore di CONSULENZE</p>	<p>5) Modello ULTERIORI FORNITORI art. 6 comma 7 (Allegato E), da compilare e sottoscrivere digitalmente da parte del fornitore di CONSULENZE</p>
<p>6) nel caso di spese per CONSULENZE: RELAZIONE da parte del consulente, sottoscritta digitalmente dallo stesso e resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, su propria carta intestata, che riporti analiticamente in modo esaustivo i contenuti dell'attività di consulenza prestata, gli obiettivi e risultati attesi, ed evidenzi l'attinenza della stessa con l'applicazione di una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente Bando.</p>	<p>6) nel caso di spese per CONSULENZE: RELAZIONE da parte del consulente, sottoscritta digitalmente dallo stesso e resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, su propria carta intestata, che riporti analiticamente in modo esaustivo i contenuti dell'attività di consulenza prestata, gli obiettivi e risultati attesi, ed evidenzi l'attinenza della stessa con l'applicazione di una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente Bando.</p>
<p>7) nel caso di spese per ATTIVITA' DI FORMAZIONE, DICHIARAZIONE sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 da parte del soggetto erogatore del percorso formativo, su propria carta intestata, riportante: a) descrizione dei contenuti dell'attività formativa erogata e obiettivi perseguiti (eventuale allegazione di programma/scheda tecnica del corso); b) esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 2, il percorso formativo si riferisce c) dichiarazione di fine corso del</p>	<p>7) nel caso di spese per ATTIVITA' DI FORMAZIONE, DICHIARAZIONE sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 da parte del soggetto erogatore del percorso formativo, su propria carta intestata, riportante: a) descrizione dei contenuti dell'attività formativa erogata e obiettivi perseguiti (eventuale allegazione di programma/scheda tecnica del corso); b) esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 2, il percorso formativo si riferisce c) dichiarazione di fine corso del</p>



<p>soggetto/fornitore erogatore della formazione; d) allegazione di copia conforme all'originale dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo e) DICHIARAZIONE dell'Ente/Istituto/Centro di formazione o altra documentazione probante il possesso da parte dell'Ente formativo dei requisiti di cui all'art. 6, punto 8 del bando (attestazione di accreditamento da parte della Regione per le attività di formazione)</p>	<p>soggetto/fornitore erogatore della formazione; d) allegazione di copia conforme all'originale dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo e) DICHIARAZIONE dell'Ente/Istituto/Centro di formazione o altra documentazione probante il possesso da parte dell'Ente formativo dei requisiti di cui all'art. 6, punto 8 del bando (attestazione di accreditamento da parte della Regione per le attività di formazione) 8) MODELLO DI PROCURA SPECIALE (Allegato B) scansionato in formato pdf e sottoscritto con firma autografa (o digitale) del titolare/ rappresentante legale dell'impresa e firma digitale del soggetto intermediario; In caso di firma autografa del legale rappresentante lo stesso dovrà allegare il proprio documento d'identità in corso di validità)</p>
	<p>9) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità e scansionato in formato pdf del titolare/legale rappresentante dell'impresa in caso di firma autografa dello stesso</p>

5. Gli interventi dovranno essere realizzati e le spese dovranno essere fatturate entro i termini di cui all'art. 7, comma 4 e interamente pagate/quietanzate al momento dell'invio della documentazione di rendicontazione.

6. Saranno escluse totalmente dall'erogazione del contributo le imprese che realizzano l'investimento in misura inferiore al limite minimo previsto dall'art. 3, comma 4 (€ 4.000,00).

7. La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà il permanere, in capo all'impresa, dei requisiti previsti dall'art. 4 del Bando in oggetto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Contributo non potrà essere erogato alle imprese che in sede di rendicontazione/erogazione del contributo:

- non risulteranno in regola con il pagamento del diritto annuale, salvo regolarizzazione
- non risulteranno in regola con gli obblighi contributivi verificati tramite D.U.R.C.
- che abbiano forniture in essere con la Camera di commercio

8. Casi di esclusione automatica: sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il voucher e si verificano nei seguenti casi:

- mancanza del modulo di rendicontazione (**Allegato C**);



- modulo di rendicontazione completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato dal titolare legale rappresentante e/o intermediario, o modulo non firmato dal titolare legale rappresentante anche se correttamente compilato;
- rendicontazioni presentate da imprese inattive o che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
- rendicontazioni presentate fuori dai termini previsti;
- rendicontazioni inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.
- documentazione di rendicontazione presentata più volte dalla stessa impresa (viene considerata solo la prima pervenuta in ordine cronologico, salvo quanto previsto dall'art. 13 comma terzo)

9. E' facoltà dell'Ufficio Promozione e progetti di sviluppo del territorio richiedere all'impresa tutte le informazioni e integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni/chiarimenti **entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario** dalla richiesta comporta la decadenza dal voucher. Le integrazioni richieste dovranno pervenire alla PEC promozione@pd.legalmail.camcom.it.

10. Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà **10 giorni di calendario** di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceva dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

11. Per quanto attiene alla conferma del contributo aggiuntivo di € **100,00 per il possesso del rating di legalità**, la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese alle quali era stato riconosciuto in fase di concessione; se da controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne risulta più in possesso al momento della liquidazione del contributo, lo stesso contributo aggiuntivo verrà decurtato, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente. Se l'impresa non era in possesso del rating di legalità in fase di concessione del contributo, essa non potrà ottenere il contributo aggiuntivo in fase di liquidazione, anche se nel frattempo ha ottenuto il riconoscimento del rating di legalità dalle competenti autorità.

12. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una **verifica** da parte della Camera di commercio, **eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni, relativa all'attinenza della documentazione di rendicontazione con gli ambiti tecnologici** di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando.

13. L'ammissibilità delle spese rendicontate sarà valutata autonomamente dalla Camera di Commercio ed eventuali decurtazioni delle stesse non saranno comunicate preventivamente all'impresa richiedente. La mancanza di uno o più documenti di spesa, o la presenza di spese fatturate e/o pagate fuori dai termini previsti dal presente bando, comporta la **decurtazione del relativo importo**.



14. L'esclusione, in sede di istruttoria della documentazione di rendicontazione, di alcune voci di investimento (non ritenute ammissibili) che comporti la riduzione dell'investimento ammissibile al di sotto del minimo previsto determinerà la **revoca del contributo**.

15. Se tra la fase di presentazione della domanda o della rendicontazione e quella di esame istruttorio della rendicontazione, l'impresa richiedente il contributo ha cessato l'attività o ha conferito l'azienda o è stata incorporata in altro soggetto giuridico e comunque in tutti i casi in cui il nuovo soggetto risultante da operazioni di fusione o scissione abbia un codice fiscale diverso da quello dell'impresa originaria, **l'impresa stessa viene automaticamente esclusa** dalla liquidazione del contributo, senza preavviso di rigetto.

La liquidazione del contributo, per le imprese per le quali l'esito dell'istruttoria di rendicontazione si sia chiuso con esito positivo avverrà **entro il 15.06.2023**.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare, ed esibire su richiesta della Camera di commercio, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità;
 - e) osservare l'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, commi da 125 a 129 relativamente agli obblighi per alcuni tipi di beneficiari di pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle sovvenzioni (non inferiori a € 10 mila), agli stessi effettivamente erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e agli obblighi, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, di pubblicare le medesime informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI

1. 1. La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e secondo i criteri individuati con Determinazione del Segretario Generale n. 110/2015 e/o successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Dirigente provvede ad inoltrare immediatamente denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria. Le norme introdotte dal DL 34/2020, sopra citato hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Dirigente avvia il procedimento per l'accertamento della decadenza dai benefici concessi ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000. L' art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 75 per il quale la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati



nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

ARTICOLO 16 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15.
 - d) indisponibilità della documentazione di cui all'art. 14, comma 1, lettera c)
 - e) in caso di rinuncia dal parte dell'impresa
 - f) in tutti gli altri casi previsti nell'articolato dal presente bando
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'area sviluppo e promozione economica. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a: E-mail: promozione@pd.camcom.it Pec: promozione@pd.legalmail.camcom.it
Tel. 049/8208268

ARTICOLO 18 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ'

1. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni ed avvisi relativi allo svolgimento del Bando, saranno pubblicati nel sito web della Camera di Commercio di Padova (www.pd.camcom.it).
2. I dati dei beneficiari saranno inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 19 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà in possesso in esecuzione del presente Bando sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente avviso.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile 1945, 1/A. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono:

Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it.

Finalità e Basi giuridiche del trattamento. I dati acquisiti per la partecipazione al presente Bando saranno trattati per le seguenti finalità:

1. gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente Bando in tutte le sue fasi: a) istruttoria e verifiche conseguenti; b) concessione/liquidazione e verifiche conseguenti;



2. adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, derivanti da regolamenti, normative nazionali comunitarie;
3. assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

La base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell'articolo 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR, ossia: b) "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e c) «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento».

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

Dati ottenuti presso terzi. La Camera di Commercio di Padova potrà verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre Pubbliche Amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

Periodo di conservazione dei dati personali. I dati personali acquisiti saranno trattati per la durata del procedimento legato al Bando. Successivamente a tali periodi, saranno trattati fino allo scadere del termine per eventuali ricorsi e, in ogni caso, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Padova sia soggetta a obblighi di conservazione previsti dalla normativa fiscale, tributaria, in materia di contabilità pubblica, archivistica o da altre norme di legge o regolamento.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2. Il diniego (totale o parziale) non consentirà di accogliere e gestire la domanda di contributo e l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Titolare.